



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 51 DEL 17/07/2020

PORTO DI ANCONA

IL PRESIDENTE

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge n.84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata con D.lgs. 169/2016, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale recante n. 50/20 del 13.07.2020 relativa alla disciplina sotto il profilo demaniale e di sicurezza dell'evento "Container Village";
- CONSIDERATA** la necessità di ridurre al minimo le interferenze tra traffico veicolare e pedonale nell'area del Porto Antico nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.00 e le ore 01.00 nelle giornate di svolgimento della manifestazione "Container Village";
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è attivo il sistema delle contromarche per l'accesso veicolare all'area portuale che sarà consentito esclusivamente agli avventori dei locali di ristorazione situati tra il varco doganale Da Chio e la rotatoria antistante l'ingresso Fincantieri.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca altro reato, nell'illecito amministrativo di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., nonché negli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, 17.07.2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri